

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 644

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSUTTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2006

Interventi a favore delle vittime italiane militari e civili
delle persecuzioni naziste

ONOREVOLI SENATORI. - Durante la seconda guerra mondiale, lo Stato nazista sfruttò milioni di uomini e donne in condizioni di lavoratori coatti e in regime di schiavitù, attraverso deportazione, internamento, prigionia, fino all'annientamento, violando tutti i diritti umani.

Tra l'8 settembre 1943 e l'8 maggio 1945 oltre settecentomila italiani militari e civili deportati ed internati in Germania, per venti mesi, giorno dopo giorno furono costretti a servire l'economia e la macchina bellica del regime hitleriano che, aggirando l'osservanza delle norme dei trattati internazionali, li privò dello *status* di prigionieri di guerra, sottoponendoli, nella maggioranza dei casi, a trattamenti inumani.

Le ingiustizie e le sofferenze umane subite non possono essere risarcite se non in misura simbolica e un qualsiasi indennizzo arriva comunque troppo tardi per coloro i quali hanno perso la vita.

A distanza di più di sei decenni occorre riconoscere lo *status* di prigionieri di guerra a tutti i cittadini deportati ed internati nei *lager* nazisti nell'ultimo conflitto mondiale, a quanti hanno dedicato alla patria una parte importante della loro esistenza, pagando con la vita, con mutilazioni e con sofferenze e sacrifici personali di ogni genere.

Per il complesso delle ragioni sopra esposte, si auspica che l'iniziativa legislativa possa trovare il più ampio consenso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei *lager* nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

2. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei *lager* nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo *status* di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, e resa esecutiva dall'Italia ai sensi del regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615, o ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto.

3. È autorizzata altresì la concessione di un contributo in denaro *una tantum*, che simbolicamente viene stabilito in euro 500 a titolo di risarcimento per le sofferenze subite e per il lavoro coatto eseguito in condizioni di schiavitù nei campi nazisti, a ciascun cittadino italiano vivente alla data di entrata in vigore della presente legge o ai suoi eredi. Sono esclusi dal beneficio economico coloro che usufruirono del beneficio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791.

Art. 2.

1. Le domande di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni

(OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui all'articolo 3 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.

Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell'OIM.

2. Il comitato di cui al comma 1 provvede alla individuazione degli aventi diritto, nonché all'erogazione a favore degli stessi delle provvidenze stabilite dalla presente legge e al finanziamento delle iniziative e dei progetti di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 4.

1. È istituito presso il Ministero della difesa il Fondo per gli interventi a favore dei cittadini italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti, di seguito denominato «fondo», al quale affluiscono:

- a) il contributo dello Stato di cui all'articolo 5;
- b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, associazioni e cittadini;
- c) eventuali contribuzioni di istituzioni e Stati esteri.

2. Il fondo è utilizzato, in via prioritaria, per gli interventi di cui ai commi 2 e 3 del-

l'articolo 1 ed in via subordinata per finanziare iniziative e progetti intesi alla conservazione della memoria storica al fine di prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.

Art. 5.

1. All'onere complessivo di 45.000.000 di euro derivante dall'attuazione della presente legge, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui all'articolo 3, stabilito in euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

